

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
20 aprile 2022, n. 69.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1991, n. 359, concernente: «Regolamento che stabilisce i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione all'Amministrazione della pubblica sicurezza e al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 30, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121;

Visto l'articolo 8, comma 1-*bis*, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1991, n. 359, recante il «Regolamento che stabilisce i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione all'Amministrazione della pubblica sicurezza e al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia»;

Ritenuta la necessità di aggiornare le disposizioni del predetto regolamento, in funzione di un generale ammodernamento dell'armamento e del munizionamento in dotazione al personale della Polizia di Stato che sia adeguato e rispondente alle mutate esigenze operative, in linea con l'evoluzione tecnologica nel settore;

Considerato che, in tale prospettiva, occorre aggiornare le caratteristiche sia dell'armamento individuale sia dell'armamento ordinario e speciale di reparto, oltre che il rispettivo munizionamento;

Acquisito il parere del Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, espresso nella seduta del 15 maggio 2019;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 gennaio 2020;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza dell'11 giugno 2020;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2022;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1991, n. 359

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1991, n. 359, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 2, dopo le parole «il fucile mitragliatore» sono inserite le seguenti: «la pistola ad impulsi elettrici, arma comune ad impulsi elettrici»;

b) all'articolo 11, comma 1:

1) le parole «anello in lamierino con doppia campanella, moschettone e cinturino di cuoio» sono sostituite dalle seguenti: «con anello e cinturino»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei servizi svolti a bordo di convogli ferroviari dal personale della specialità Polizia ferroviaria della Polizia di Stato la lunghezza non può essere inferiore a cm. 28.»;

c) all'articolo 13, comma 1:

1) dopo la parola «ripetizione:», le parole «manuale o semiautomatica:» sono sostituite dalle seguenti: «manuale o semiautomatica, ovvero entrambi i sistemi di ripetizione:»;

2) dopo le parole «sicura o sicure:», le parole «ordinaria e/o d'impugnatura:» sono sostituite dalle seguenti: «automatica o ordinaria o d'impugnatura, ovvero più di uno dei tre sistemi di sicura:»;

3) dopo le parole «lunghezza canna:», le parole «non inferiore a 35 cm.:» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a 20 cm.:»;

d) all'articolo 14, comma 1:


1) dopo la parola «ripetizione:», le parole «semiautomatica e automatica:» sono sostituite dalle seguenti: «manuale o automatica o semiautomatica, ovvero più di uno dei tre sistemi di ripetizione:»;

2) dopo le parole «sicura o sicure:», le parole «ordinaria o d'impugnatura:» sono sostituite dalle seguenti: «ordinaria o automatica o d'impugnatura, ovvero più di uno dei tre sistemi di sicura:»;

3) dopo la parola «mire:», le parole «registrabili, ottiche o notturne:» sono sostituite dalle seguenti: «fisse o registrabili o ottiche o notturne, ovvero più di uno dei quattro sistemi di mira:»;

e) all'articolo 15, comma 1:

1) dopo le parole: «sicura o sicure:», le parole «ordinaria o d'impugnatura:» sono sostituite dalle seguenti: «ordinaria o d'impugnatura o automatica, ovvero più di uno dei tre sistemi di sicura:»;



2) dopo la parola «mire:», le parole «fisse, registrabili, ottiche o notturne;» sono sostituite dalle seguenti: «fisse o registrabili o ottiche o notturne, ovvero più di uno dei quattro sistemi di mira;»;

f) all'articolo 16, comma 1, dopo la parola «mire:», le parole «registrabili, ottiche o notturne;» sono sostituite dalle seguenti: «fisse o registrabili o ottiche o notturne, ovvero più di uno dei quattro sistemi di mira;»;

g) dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

«Art. 16-bis (*Arma comune ad impulsi elettrici*). — 1. La pistola ad impulsi elettrici, arma comune ad impulsi elettrici, in dotazione di reparto, deve avere le seguenti caratteristiche minime:

scarica elettrica erogata a distanza: tensione di picco (scarica a circuito aperto) ≤ 50 kV; tensione di picco (con carico tipico di funzionamento) ≤ 1.700 V; lunghezza di impulso effettiva ≤ 125 μ s;

durata del ciclo della scarica elettrica : $t \leq 5$ s;

scarica elettrica dopo aver attinto il bersaglio: non reiterabile in modalità automatica;

grilletto: protetto da ponticello;

sistema di puntamento: idoneo a selezionare a distanza le aree di impatto del bersaglio;

capacità: almeno due coppie di elettrodi;

sicura o sicure: manuale o automatica o d'impugnatura, ovvero più di uno dei tre sistemi di sicura. »;

h) all'articolo 20, comma 1:

1) dopo la parola «calibro:», le parole: «38 o 357 o 9 NATO;» sono sostituite dalle seguenti: «38 o 357 o 9;»;

2) dopo la parola «azione:», le parole «singola e doppia;» sono sostituite dalle seguenti: «singola o doppia, ovvero entrambi i sistemi di azione;»;

3) dopo la parola «sicura:», le parole «cane rimbalzante;» sono sostituite dalle seguenti: «manuale o automatica, ovvero entrambi i sistemi di sicura;»;

i) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Art. 21 (*Armamento in dotazione ai reparti speciali e specializzati*). — 1. L'arma in dotazione ai reparti speciali e specializzati quale armamento di reparto deve avere le seguenti caratteristiche:

calibro: 5,56 mm NATO, 7,62 mm NATO, 9 mm NATO, 12,7 mm NATO o calibri equivalenti ad uso civile, compreso il calibro 338;

chiusura: stabile o metastabile o a massa;

ripetizione: manuale o semiautomatica o automatica, ovvero più di uno dei tre sistemi di ripetizione;

alimentazione: serbatoio mobile o a nastro;

capacità: non inferiore a 5 cartucce;

sicura o sicure: manuale o automatica o d'impugnatura, ovvero più di uno dei tre sistemi di sicura;

mire: fisse o registrabili o ottiche o notturne, ovvero più di uno dei quattro sistemi di mira;

lunghezza canna: non inferiore a 20 cm;

lunghezza totale: non superiore a 165 cm;

peso in ordine di impiego: non superiore a 60 kg, compreso l'affusto.»;

l) all'articolo 30, comma 3, dopo la parola «montagna» sono aggiunte le seguenti: «, nonché per i reparti speciali e per i reparti specializzati»;

m) all'articolo 37 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, si prescinde solo dall'esistenza delle condizioni di grave necessità ed urgenza, nel caso in cui la sperimentazione delle armi di cui al comma 1 sia stata effettuata in attuazione di specifiche disposizioni di legge.».

Art. 2.

Abrogazioni e clausola di invarianza finanziaria

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 135, è abrogato.

2. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 aprile 2022

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

GUERINI, *Ministro della difesa*

FRANCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: CARTABIA

Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, reg.ne n. 1567

NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):

«Art. 17. (*Regolamenti*). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;



b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.»

— Si riporta il testo dell'art. 30, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121: «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»:

«Art. 30. (*Armamento e divise*).

I criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione all'Amministrazione della pubblica sicurezza e al personale dei ruoli della suddetta Amministrazione che svolge funzioni di polizia sono stabiliti, anche in difformità alle vigenti norme in materia di armi, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Omissis.»

— Si riporta il testo dell'art. 8, comma 1-*bis*, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146: «Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno»:

«Art. 8 (*Misure per l'ammodernamento di mezzi, attrezzature e strutture della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*).

Omissis.

1-*bis*. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Amministrazione della pubblica sicurezza avvia, con le necessarie cautele per la salute e l'incolumità pubblica e secondo principi di precauzione e previa intesa con il Ministro della salute, la sperimentazione dell'arma comune ad impulsi elettrici per le esigenze dei propri compiti istituzionali, nei limiti di spesa previsti dal comma 1, lettera a).

Omissis.»

— Il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1991, n. 359, recante: «Regolamento che stabilisce i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione all'Amministrazione della pubblica sicurezza e al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 1991.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 8, 11, 13, 14, 15, 16, 20, 30, e 37, del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1991, n. 359, come modificato dal presente decreto:

«Art. 8. (*Armamento ordinario di reparto*). — 1. L'armamento ordinario di reparto è costituito dalle armi per l'uso delle quali è impartito l'addestramento obbligatorio di base a tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.

2. Esse sono lo sfollagente, gli artifici, nonché il fucile ad anima liscia, il fucile o carabina ad anima rigata, la pistola mitragliatrice, il fucile mitragliatore, la pistola ad impulsi elettrici, arma comune ad impulsi elettrici ed i dispositivi di lancio corrispondenti alle caratteristiche di cui agli articoli da 11 a 18, specificamente individuate per tipo e modello con decreto del Capo della polizia.»

«Art. 11. (*Sfollagente*). — 1. Lo sfollagente in dotazione ordinaria di reparto deve essere in gomma o materiale sintetico, cilindrico, internamente cavo, con impugnatura scanalata, con anello e cinturino fissato all'attacco o alla base dell'impugnatura, diametro di cm. 3 e lunghezza compresa tra cm 40 e cm 60. *Nei servizi svolti a bordo di convogli ferroviari dal personale della specialità Polizia Ferroviaria della Polizia di Stato la lunghezza non può essere inferiore a cm. 28.*»

«Art. 13. (*Fucile ad anima liscia*). — 1. Il fucile ad anima liscia in dotazione di reparto deve avere le seguenti caratteristiche:

calibro: non inferiore a 12;

caricamento: singolo o multiplo;

ripetizione: *manuale o semiautomatica, ovvero entrambi i sistemi di ripetizione;*

alimentazione: serbatoio mobile o fisso;
capacità: non inferiore a 4 cartucce;
sicura o sicure: *automatica o ordinaria o d'impugnatura, ovvero più di uno dei tre sistemi di sicura;*
mire: fisse o registrabili in direzione ed elevazione;
lunghezza canna: *non inferiore a 20 cm.;*
peso in ordine di impiego: non superiore a 4 kg.»

«Art. 14 (*Fucile o carabina ad anima rigata*). — 1. Il fucile o carabina ad anima rigata in dotazione di reparto deve avere le seguenti caratteristiche:

calibro: 5,56 mm NATO o 7,62 mm NATO;

chiusura: stabile o metastabile o a massa;

ripetizione: *manuale o automatica o semiautomatica, ovvero più di uno dei tre sistemi di ripetizione;*

alimentazione: serbatoio mobile;

capacità caricatore: non inferiore a 5 cartucce;

sicura o sicure: *ordinaria o automatica o d'impugnatura, ovvero più di uno dei tre sistemi di sicura;*

mire: *fisse o registrabili o ottiche o notturne, ovvero più di uno dei quattro sistemi di mira;*

lunghezza canna: non inferiore a 30 cm;

peso in ordine di impiego: non superiore a 5 kg;

eventuali accessori esclusi.»

«Art. 15 (*Pistola mitragliatrice*). — 1. La pistola mitragliatrice in dotazione di reparto deve avere le seguenti caratteristiche:

calibro: 9 mm NATO;

chiusura: stabile o a massa;

ripetizione: semiautomatica e automatica;

alimentazione: serbatoio mobile;

capacità: da 10 a 40 cartucce;

sicura o sicure: *ordinaria o d'impugnatura o automatica, ovvero più di uno dei tre sistemi di sicura;*

mire: *fisse o registrabili o ottiche o notturne, ovvero più di uno dei quattro sistemi di mira;*

lunghezza canna: da 100 a 250 mm;

peso in ordine di impiego: non superiore a 4 kg, eventuali accessori esclusi.»

«Art. 16 (*Fucile mitragliatore*). — 1. Il fucile mitragliatore in dotazione di reparto deve avere le seguenti caratteristiche:

calibro: 5,56 mm NATO o 7,62 mm NATO;

chiusura: stabile o metastabile;

ripetizione: semiautomatica ed automatica;

alimentazione: serbatoio mobile o a nastro;

capacità: minimo 20 cartucce;

sicura o sicure: ordinaria o d'impugnatura;

mire: *fisse o registrabili o ottiche o notturne, ovvero più di uno dei quattro sistemi di mira;*

lunghezza canna: non inferiore a 45 cm;

peso in ordine di impiego: non superiore a 12 kg.»

«Art. 20 (*Pistola a tamburo*). — 1. La pistola a tamburo in dotazione speciale di reparto deve avere le seguenti caratteristiche:

calibro: 38 o 357 o 9;

capacità tamburo: non inferiore a 5 cartucce;

azione: *singola o doppia, ovvero entrambi i sistemi di azione;*

sicura: *manuale o automatica, ovvero entrambi i sistemi di sicura;*

mire: fisse o registrabili;

lunghezza canna: compresa tra 2" e 6" (da 5 a 15 cm);

peso in ordine di impiego: non superiore a 1,4 kg, eventuali accessori esclusi.»

«Art. 30 (*Armi bianche*). — 1. L'Amministrazione della pubblica sicurezza può dotarsi di armi bianche per impieghi operativi o di rappresentanza.

2. Il personale dirigente e direttivo porta la sciabola con la divisa di rappresentanza; la sciabola è altresì armamento ordinario di reparto per il personale impiegato nei servizi di onore e di rappresentanza, nonché per i reparti di servizio a cavallo.



3. Il coltello-pugnale è armamento ordinario di reparto per il personale in servizio di sicurezza aereo, subacqueo e di montagna, *nonché per i reparti speciali e per i reparti specializzati.*»

«Art. 37. (Sperimentazione di armi diverse e aggiornamento tecnologico). — 1. L'Amministrazione della pubblica sicurezza può essere autorizzata, con decreto del Ministro dell'interno, a sperimentare, per le esigenze dei propri compiti istituzionali, armi dalle caratteristiche diverse da quelle previste nel presente regolamento.

2. Nel decreto di cui al comma 1 sono indicate le armi da sperimentare, le modalità ed i termini della sperimentazione.

3. In caso di grave necessità e urgenza, con decreto del ministro dell'interno, il personale della Polizia di Stato all'uso addestrato può essere autorizzato ad impiegare per i propri compiti istituzionali

armi diverse da quelle in dotazione, che siano state adeguatamente sperimentate, purché rispondenti alle caratteristiche d'impiego in servizio di polizia stabilite nel presente regolamento e comunque non eccedenti le potenzialità offensive delle armi in dotazione alle Forze di polizia.

3-bis. *Fermo restando quanto previsto dal comma 3, si prescinde solo dall'esistenza delle condizioni di grave necessità ed urgenza, nel caso in cui la sperimentazione delle armi di cui al comma 1 sia stata effettuata in attuazione di specifiche disposizioni di legge.*».

22G00077

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 giugno 2022.

Scioglimento del consiglio comunale di Castell'Azzara e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Castell'Azzara (Grosseto);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da sei consiglieri su dieci assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Castell'Azzara (Grosseto) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Michele Bray è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 6 giugno 2022

MATTARELLA

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Castell'Azzara (Grosseto), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 e composto dal sindaco e da dieci consiglieri, si è venuta determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sei componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 16 maggio 2022, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Grosseto ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 18 maggio 2022.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Castell'Azzara (Grosseto) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Michele Bray, viceprefetto aggiunto in servizio presso la Prefettura di Grosseto.

Roma, 1° giugno 2022

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

22A03581

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 4 aprile 2022.

Riparto tra le regioni dell'incremento del «Fondo per il sostegno delle attività economiche colpite dall'emergenza epidemiologica», di cui all'articolo 26 del decreto-legge n. 41 del 2021, per 20 milioni di euro per l'anno 2022, destinata ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;



Visto, in particolare, l'art. 26 che ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione iniziale di 220 milioni di euro per l'anno 2021 da ripartire tra le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19, ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati, prevedendo che una quota del fondo, non inferiore a 20 milioni di euro, sia destinata a sostenere le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218;

Visto l'art. 8, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» che ha previsto che «il fondo di cui all'art. 26 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, è incrementato di 120 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 20 milioni di euro destinati ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici»;

Visto l'art. 7, comma 6-*quiquies*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 che ha previsto che «L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 26, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2021», per cui è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2021 la quota del fondo destinata a sostenere le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218;

Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico», che ha previsto che la dotazione del fondo di cui al predetto art. 26 sia incrementata di 20 milioni di euro, per l'anno 2022, da destinare ad interventi in favore di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici;

Considerato che lo stesso art. 26 prevede che il predetto fondo deve essere ripartito sulla base della proposta formulata dalle regioni in sede di autocoordinamento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 giugno 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 18 settembre 2021, e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 novembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 5 febbraio

2022, che hanno sancito il riparto del fondo per una dotazione complessivamente pari a 350 milioni di euro per l'anno 2021;

Considerata la necessità di emanare un ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con cui ripartire la quota di 20 milioni di euro per l'anno 2022 di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4;

Vista la nota n. 0935/C2FIN del 9 febbraio 2022 con cui la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha proposto il riparto delle risorse per l'anno 2022 di cui al citato art. 3, comma 1;

Vista l'intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 16 marzo 2022;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Articolo unico

Riparto del Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica per l'anno 2022.

1. Il «Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica» di cui all'art. 26 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, per un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, è ripartito tra le regioni e le province autonome secondo gli importi di cui alla tabella 1 che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Tali risorse sono destinate ad interventi in favore di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici.

2. Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo in base alle vigenti norme e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2022

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
DRAGHI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 1436

